

# Documento informatico e firme elettroniche

Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro  
Studio Legale Finocchiaro



[www.studiolegalefinocchiaro.it](http://www.studiolegalefinocchiaro.it)  
[www.blogstudiolegalefinocchiaro.it](http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it)

# Nuovo quadro normativo

# Le modifiche al CAD

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale”
  - testo emendato a più riprese
- l. 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
  - d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni al CAD”, pubblicato in G.U. 13 settembre 2016

# Regolamento e-IDAS

- Regolamento e-IDAS n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
  - abroga la direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche
  - dal 1° luglio 2016 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri

# Coordinamento CAD-Reg. e-IDAS (1/2)

- Modifiche al CAD a seguito del Regolamento e-IDAS
  - d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni al CAD”, pubblicato in G.U. 13 settembre 2016
  - recepimento non necessario dato lo strumento giuridico

# Coordinamento CAD-Reg. e-IDAS (2/2)

- Introdotto esplicito rinvio al Regolamento e-IDAS in relazione alle definizioni
  - nuovo art. 1, comma 1-*bis*

# Il documento informatico

# Nuova definizione di documento informatico

- Nuova definizione di documento informatico (art. 1, 1° comma, lett. *p* del CAD)
  - il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti



# Documento informatico e firme elettroniche (1/5)

- Documento informatico senza firma elettronica (art. 20)
  - disciplina invariata sotto il profilo sostanziale

# Documento informatico e firme elettroniche (2/5)

- Documento informatico sottoscritto con firma elettronica (art. 21, 1° comma)
  - muta il valore giuridico
    - soddisfa il requisito della forma scritta
  - sotto il profilo probatorio resta ferma la regola del libero apprezzamento del giudice

# Documento informatico e firme elettroniche (3/5)

- Documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale (art. 21, 2° comma)
  - confermato il quadro normativo precedente
  - efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.)

# Documento informatico e firme elettroniche (4/5)

- Documento informatico con firma qualificata e digitale (art. 21, commi 2 e 2-*bis*)
  - l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria
  - idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta per gli atti di cui all'art. 1350, 1° comma, n. da 1 a 12 c.c.

# Documento informatico e firme elettroniche (5/5)

- Documento informatico con firma elettronica avanzata (art. 21, comma 2-*bis*)
  - non è prevista la prova contraria del mancato utilizzo del dispositivo di firma per la firma elettronica avanzata
  - idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta solo nei casi di cui all'art. 1350, 1° comma, n. 13 c.c.

# Le funzioni della sottoscrizione autografa e delle firme elettroniche

# Le funzioni della sottoscrizione autografa

- Funzione identificativa: distinzione dell'autore dagli altri soggetti
- Funzione dichiarativa: assunzione della paternità ed espressione del consenso
- Funzione probatoria: prova della provenienza del documento

# Le funzioni della firma elettronica nel CAD previgente

- Nella versione previgente del CAD
  - la firma elettronica era un insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica
  - la funzione identificativa era sottolineata
  - le funzioni dichiarativa e probatoria erano residuali e rimesse al libero apprezzamento del giudice



# Le funzioni della firma elettronica nel nuovo CAD e nel Reg. e-IDAS

- Nella nuova versione del CAD
  - l'art. 1, comma 1-*bis* rinvia al Regolamento e-IDAS per la definizione di firma elettronica: insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (art. 3, n. 10 del Reg. e-IDAS)
  - la funzione identificativa è presupposta
  - la funzione dichiarativa appare rafforzata

# Le funzioni della firma digitale

- Funzione identificativa: tecnologicamente assicurata, ma vi sono delle criticità dipendenti dal livello di consapevolezza dell'utente
- Funzione dichiarativa: attenuata
- Funzione probatoria: rafforzata
- Nulla muta rispetto al CAD previgente, poiché il Regolamento fa esclusivamente riferimento alla firma elettronica qualificata nel cui ambito la firma digitale deve essere iscritta

# Giurisprudenza in materia di documento e firme elettroniche

# Efficacia probatoria del documento senza firma

- Cass. 6 settembre 2001, n. 11445
- Cass. 11 maggio 2005, n. 9884
- Cass. 14 giugno 2007, n. 13916
- Trib. Roma 22 aprile 2008
- Trib. Roma 30 ottobre 2008
- Cass. 20 marzo 2009, n. 6911

# Efficacia probatoria del documento con firma elettronica

- Trib. Mondovì 7 giugno 2004
- G.d.P. Pesaro 2 novembre 2004
- Trib. Ancona 09 aprile 2005
- Trib. Verona 26 novembre 2005
- Trib. Torino 12 febbraio 2008
- Trib. Cassino 24 febbraio 2009

# Efficacia probatoria del documento con firma elettronica

- Trib. Prato 15 aprile 2011
- Trib. Vicenza 20 febbraio 2013
- Cass. 10 novembre 2015, n. 22871

# Validità del *point&click* (1/3)

- Giudice di Pace di Partanna, 1° febbraio 2002, n. 15
  - sostiene idoneità del *point&click* ai fini del perfezionamento del contratto e dell'approvazione delle clausole vessatorie, purché tale doppio consenso sia espresso in maniera distinta e separata attraverso doppio *click* di accettazione



# Validità del *point&click* (2/3)

- Tribunale di Catanzaro, 30 aprile 2012, ord. n. 18
  - *point&click* è idoneo a manifestare il consenso contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto
  - la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie deve, invece, essere assolta con la firma digitale (*obiter*)



# Validità del *point&click* (3/3)

- Corte di Giustizia europea, sez. III, 21 maggio 2015, C-322/14
  - idoneità del *point&click* a soddisfare il requisito della specifica sottoscrizione della clausola attributiva di competenza, in quanto ne consente la registrazione durevole attraverso la possibilità di stampare e salvarne il contenuto prima della conclusione del contratto
  - principio di non discriminazione e di semplificazione della conclusione dei contratti con mezzi elettronici

# Il sigillo elettronico

# Il sigillo elettronico

- Il sigillo elettronico
- Il sigillo elettronico avanzato
- Il sigillo elettronico qualificato

# Il sigillo elettronico

- Dati in forma elettronica acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi (art. 1, n. 25 del Regolamento e-IDAS)
- La firma della persona giuridica?

# Il sigillo elettronico avanzato

- Un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti sanciti all'art. 36 (art. 1, n. 26)
  - è connesso unicamente al creatore del sigillo
  - è idoneo a identificare il creatore del sigillo
  - è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici
  - è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati



# Il sigillo elettronico qualificato

- Un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici (art. 1, n. 27)
- sia il certificato qualificato sia il dispositivo per la creazione del sigillo soddisfano i requisiti previsti per i certificati qualificati e per i dispositivi per la creazione delle firme elettroniche qualificate, ma sono riferibili non tanto al firmatario quanto al creatore del sigillo

# Funzioni del sigillo elettronico qualificato

- Firma senza identificazione della persona fisica?
- Funzione identificativa: riferibilità alla persona giuridica
- Funzione probatoria: prova della provenienza

# Effetti giuridici del sigillo elettronico

- Approccio a due livelli
  - a un sigillo elettronico non sono negati effetti giuridici per il solo fatto che è in forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati
  - l'uso del sigillo elettronico qualificato crea la presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell'origine dei dati a cui è associato
- Un sigillo elettronico qualificato basato su un certificato qualificato è riconosciuto tale in tutti gli Stati membri



fine

SLF

[www.studiolegalefinocchiaro.it](http://www.studiolegalefinocchiaro.it)  
[www.blogstudiolegalefinocchiaro.it](http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it)